



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Avvocatura Comunale n° 41 del 01/04/2020

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Liquidazione sentenza. 1380/19, del TAR Catania nel giudizio n. 2072/2018, avverso aggiudicazione lavori messa in sicurezza edificio scolastico “C. Battisti”. - Impresa Di. Fil. s.r.l. / Comune di Ragusa e Impresa Scifo Giorgio.

Il sottoscritto, dott. Giovanni Canzonieri, Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 – bis della legge 8 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore I, dott. Francesco Lumiera, la seguente proposta di determinazione:

PREMESSO CHE

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 31.12.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020 – 2022, nelle more dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020 – 2022;

CON sentenza del 04.06.2019 n. 1380, notificata in data 05.06.2019 prot. n. 67952, il Tribunale Amministrativo Regionale, decidendo nel ricorso n. 2072/2018 R.G., ha accolto il ricorso promosso dalla Di.Fil s.r.l e condannato l'Ente, in solido con l'impresa Scifo Giorgio, a rifondere all'impresa le spese di giudizio per € 2.500,00, oltre accessori di legge, ed al rimborso del contributo unificato.

Per maggiore chiarezza, si espone quanto segue:

con atto notificato il 30.11.2018, prot. 135876, l'Impresa Di Fil s.r.l, proponeva ricorso, avanti il Tribunale Amministrativo regionale per la Sicilia, sez. Catania, per ottenere l'annullamento, previa istanza cautelare: 1) del verbale di gara del 29 ottobre 2018, di esclusione dell'impresa alla partecipazione della gara per l'affidamento dei lavori per la messa in sicurezza dei solai dell'edificio scolastico Cesare Battisti, in quanto non risultava nell'elenco delle imprese invitate per la partecipazione alla procedura negoziata; 2) della nota del 12 ottobre 2018 prot. 113320 con la

quale venivano invitate 20 imprese; 3) della nota di rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela, proposta dall'impresa, della determina a contrarre n. 251/18; ed ancora per la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato con l'impresa e per il risarcimento dei danni subiti a causa della mancata aggiudicazione.

La ricorrente, per i motivi meglio esposti in ricorso, riteneva illegittimo il provvedimento di esclusione dalla gara di cui sopra e, conseguentemente, il provvedimento di aggiudicazione provvisoria all'impresa Scifo Giorgio, dato il danno grave ed irreparabile che i provvedimenti impugnati arrecavano all'impresa; chiedeva l'immediata sospensione dei provvedimenti impugnati e, in subordine, la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno .

Con la sentenza del 04.06.2019 n. 1380, notificata in data 05.06.2019 prot. n. 67952, il Tribunale Amministrativo Regionale, decidendo nel ricorso n. 2072/2018 R.G., accoglieva l'appello, e disponeva quanto in premessa indicato;

CON nota inviata a mezzo e-mail, l'avvocato Benedetta Caruso, procuratore legale della "Di.Fil s.r.l", ha trasmesso la nota riassuntiva dei compensi legali e spese, di cui alla sentenza *de qua*, per un importo complessivo di €. 7.647,80 così distinto: €. 2.500,00 compensi, €. 375,00 spese generali, €. 115,00 C.P.A., €. 657,80 IVA, €. 4.000,00 contributo unificato, allegando le coordinate bancarie della Sua assistita ove effettuare il pagamento;

CONSIDERATO che non si è potuto procedere al pagamento entro i termini previsti dall'art. 14, comma 1 del D.L. n. 669/1996, per incipienza del capitolo 1230 "spese liti, arbitraggi, consulenze, risarcimenti ed accessori";

CHE con deliberazione n.27, depositata il 21.11.2019, la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, ha definitivamente chiarito che anche per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze esecutive (ex art. 194,comma 1, lett. a) del TUEL - decreto legislativo n. 267/2000) è necessaria la delibera di consiglio comunale per poter procedere al relativo pagamento;

CHE con nota prot. n.12424 del 30.01.2020 il dirigente del Settore I, in riscontro alla nota prot. n. 3395 del 13.01.2020, trasmetteva al Dirigente del Settore II – Pianificazione e Risorse Umane, l'elenco degli atti notificati nel 2019, per la successiva proposta al Consiglio Comunale di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) ed e), del D.Lgs n. 267/2000, per un importo complessivo di €. 173.013,33;

CONSIDERATO che in data 27.02.2020 veniva trasmessa dall'Avvocatura Comunale al Consiglio Comunale la proposta di "riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma del D.Lgs n. 267/2000, e contestuale richiesta di parere al Collegio dei revisori;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 17.03.2020, pubblicata in data 19.03.2020, "Riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma del D.Lgs n. 267/2000 – Settore I Avvocatura Comunale";

TUTTO CIO' PREMESSO occorre, per i suesposti motivi, impegnare e pagare, in forza ed in esecuzione della sentenza del TAR Catania n. 1380 del 04.06.2019, notificata in data 05.06.2019 prot. n. 67952, pronunciatasi nella causa iscritta al n.

2072/2018 R.G., promosso dalla Di. Fil. s.r.l., l'importo complessivo di €. 7.647,80 e così distinto: €. 2.500,00 compensi, €. 375,00 spese generali, €. 115,00 C.P.A., €. 657,80 IVA, €. 4.000,00 contributo unificato; con successivo atto, sarà richiesto il rimborso del 50% della somma liquidata alla obbligata in solido impresa Scifo Giorgio;

ACCERTATA la disponibilità dei fondi al cap. 1230.2 “Utilizzo fondo rischi accantonato per contenzioso legale parte corrente”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017 “nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000”;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel Bilancio sopra richiamati;

Visto il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Ufficio e Servizi relativamente all'art. 53 per quanto attiene alla propria competenza e all'art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

DETERMINA

per i motivi esposti nella parte narrativa del presente atto, qui integralmente richiamati:

1) di impegnare, in forza ed in esecuzione della sentenza del TAR Catania n. 1380 del 04.06.2019, notificata in data 05.06.2019 prot. n. 67952, pronunciatisi nella causa iscritta al n. 2072/2018 R.G., promosso dalla Di. Fil.s.r.l., l'importo complessivo di €. 7.647,80 e così distinto: €. 2.500,00 compensi, €. 375,00 spese generali, €. 115,00 C.P.A., €. 657,80 IVA, €. 4.000,00 contributo unificato;

2) di imputare la somma di €. 7.647,80 al capitolo 1230.2 “Utilizzo fondo rischi accantonato per contenzioso legale parte corrente”; Bilancio 2020, **cod. bilancio 01.11-1.03.02.99.002**, scadenza impegno 31 dicembre 2020;

3) di liquidare la somma di €. 7.647,80 in favore della “DI.FIL s.r.l.” , con accreditamento sul c.c. bancario alla stessa intestato, meglio specificato in allegato;

4) di provvedere, con successivo atto, a richiedere all'impresa Scifo Giorgio,obbligata in solido, il rimborso del 50% della somma liquidata;

5) di dare atto che il pagamento conseguente con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.Lgs. 267/2000, come preventivamente verificato;

6) di autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo Comune alla emissione dei mandati di pagamento connessi con la superiore liquidazione.

Il Responsabile del Procedimento: f.to Canzonieri Giovanni

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 01/04/2020

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale